

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DELLA SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV**

Allegato " B "
all'atto n. 1604/4044
di Rep./Racc.
NOTAIO A. CESARO

**CAPITOLO I
PARTE GENERALE**

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Federazione Regionale della Lombardia della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, di seguito semplicemente Federazione Regionale Lombarda.

La Federazione Regionale Lombarda è apartitica e senza scopo di lucro.

La Federazione Regionale Lombarda fissa la propria sede in Milano (MI).

Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

La Società di San Vincenzo De Paoli è un'organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

Art. 2 DURATA E RISPETTO DELLE LEGGI

La Federazione Regionale Lombarda ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto, dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dalla normativa specialistica di settore, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 ed alle sue eventuali variazioni.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

La Federazione Regionale Lombarda aderisce alla "Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

La Federazione Regionale Lombarda è costituita dai Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli ODV che hanno sede nel territorio della Regione Lombardia e dal Consiglio Centrale di Piacenza, nonché dalle Opere Speciali Vincenziane esistenti in Lombardia e nella Provincia di Piacenza.

Art. 4 FINALITA'

La Federazione Regionale Lombarda si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi



- necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità.
 - c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
 - d) sostenere i Consigli Centrali e le Opere Speciali Vincenziane socie nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Nessuna opera di carità è estranea alla Federazione Regionale Lombarda, la quale svolge la propria attività soprattutto in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

5.1) Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.


5.2 La Federazione Regionale Lombarda potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.1, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, con le modalità ed i limiti previsti dal Decreto Ministeriale indicato all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo competente ad individuare tali attività è il Comitato Direttivo.

Art. 6 SOCI

- 6.1) Sono soci di diritto della Federazione Regionale Lombarda tutti i Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli ODV che hanno sede nel territorio della Regione Lombardia, il Consiglio Centrale di Piacenza e le Opere Speciali Vincenziane esistenti in Lombardia e nella Provincia di Piacenza.
- 6.2) Tutti i soci debbono corrispondere ai requisiti minimi numerici previsti nei loro stessi statuti; debbono essere soci della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e la loro istituzione deve essere stata deliberata dalla Confederazione Generale Internazionale con emissione di apposita lettera di Aggregazione.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di eleggere il Presidente e le altre cariche associative e organi sociali, approvare i bilanci e le relazioni annuali della Federazione Regionale Lombarda e decidere le scelte operative della stessa.



Hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali della Federazione Regionale Lombarda recandosi nella sede, previo appuntamento.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

- 8.1) I soci devono rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- 8.2) I soci devono ottenere il preventivo consenso della Federazione Nazionale Italiana prima di deliberare modifiche ai propri Statuti.
- 8.3) I soci devono contribuire annualmente alle spese per il funzionamento della Federazione Regionale Lombarda nella misura deliberata.

Art. 9 SOCI – CESSAZIONE

- 9.1) I soci cessano di appartenere alla Federazione Regionale Lombarda per:
 - a) recesso;
 - b) perdita dei requisiti di ammissione;
 - c) scioglimento, cessazione, estinzione del Consiglio Centrale ODV o dell'opera speciale;
- 9.2) Chi perde la qualità di socio non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione Regionale Lombarda. Dovrà consegnare inoltre alla Federazione Regionale Lombarda, la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili.

Art. 10 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

- 10.1 La Federazione Regionale Lombarda si avvale per la propria attività di:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentali;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) attività diverse da quelle di interesse generale specificate all'art. 5.2.
- 10.2 La Federazione Regionale Lombarda dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nella sede.
- 10.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

10.4 È vietato distribuire ex articolo 2 comma 8 CTS, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

10.5 La Federazione Regionale Lombarda, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 11 CARICHE – RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche all'interno della Federazione Regionale Lombarda sono considerate un servizio, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Alle cariche saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

Art. 12 PERSONALE DIPENDENTE

I lavoratori subordinati o autonomi della Federazione Regionale Lombarda non possono essere soci dei Consigli Centrali o delle Opere Speciali Vincenziane.

I lavoratori subordinati o autonomi possono assistere, quando invitati dal Presidente, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.


Art. 13 COMPITI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA

13.1) I settori di intervento sono l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la formazione e la tutela dei diritti civili.

13.2) Alla Federazione Regionale Lombarda, nel proprio ambito, competono le seguenti funzioni:

- a) mantenere i collegamenti tra i Consigli Centrali e le Opere Speciali Vincenziane aderenti alla Federazione Regionale Lombarda stessa;
- b) visitare periodicamente almeno una volta all'anno i Consigli Centrali e le Opere Speciali Vincenziane aderenti;

Handwritten signature

Handwritten signature


- c) coordinare eventuali attività aventi rilevanza territoriale pertinenti alla Federazione Regionale Lombarda;
 - d) cercare di suscitare la nascita di nuove Conferenze nei territori di pertinenza della Federazione Regionale Lombarda non facenti parte del territorio di alcun Consiglio Centrale;
 - e) rappresentare i Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli della Federazione Regionale Lombarda presso qualunque organismo ecclesiale, pubblico o privato a livello regionale;
 - f) promuovere la formazione di tutti i vincenziani mediante corsi organizzati in proprio o da altri organismi pubblici o privati;
 - g) animare, sostenere ed incoraggiare l'azione dei Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli ODV di concerto con gli stessi nei confronti delle Conferenze;
 - h) partecipare a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre Organizzazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;
 - i) curare le pubblicazioni di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo;
 - j) favorire l'inserimento e la valorizzazione dei giovani nelle realtà vincenziane.
- 13.3) I Consigli Centrali possono concordare e proporre le iniziative e i progetti relativi alle stesse con la Federazione Regionale Lombarda.

CAPITOLO II STRUTTURA

Art. 14 ORGANI


Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di controllo

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 15.1) L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti di ciascuna ODV Socia o da un suo delegato con pienezza di poteri; possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, tutti i membri del Comitato Direttivo.
- 15.2) È presieduta dal Presidente della Federazione Regionale Lombarda che deve convocarla almeno una volta all'anno. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.
- 15.3) Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.
- 15.4) L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima al domicilio indicato dal Socio, facendo fede la data di spedizione.
- 15.5) Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali, che sono Assemblee Straordinarie.
- Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia.
- 15.6) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, presenti in proprio o per delega. Nessun Socio potrà avere più di tre deleghe.
- In seconda convocazione, il giorno successivo, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- 15.7) L'Assemblea ordinaria della Federazione Regionale Lombarda delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 15.8) La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriba il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi membri.
- 15.9) L'Assemblea della Federazione Regionale Lombarda ha i seguenti compiti:
- stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione;
 - approvare, entro i termini di legge, il bilancio consuntivo ed il bilancio annuale di previsione, nonché qualora richiesto dalla legge il Bilancio sociale;

Letto



- c) deliberare l'entità delle quote sociali;
- d) approvare le modifiche allo Statuto della Federazione Regionale Lombarda, con la presenza di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) eleggere e revocare il Presidente della Federazione Regionale Lombarda, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Comitato Direttivo;
- f) eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo;
- g) stabilire un limite per le spese non a preventivo oltre il quale sarà necessaria una ulteriore delibera dell'Assemblea;
- h) deliberare lo scioglimento della Federazione Regionale Lombarda con le maggioranze previste dalla legge;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approvare eventuali regolamenti per le elezioni o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 16 PRESIDENTE

- 16.1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 16.2) Alla seconda scadenza il Presidente non potrà essere rieletto, in modo da garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio. Solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e del Comitato Direttivo per un anno.
- 16.3) Con adeguato anticipo, il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Lombarda nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani, e da 2 supplenti che ha il compito di:
- raccogliere le designazioni da proporre come candidati;
 - predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
 - stabilire tempi e modi della votazione.
- 16.4) Il voto avverrà a scrutinio segreto in un'Assemblea appositamente convocata. Nessun socio potrà essere portatore di più di tre deleghe. Tale Assemblea sarà

validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Sarà eletto Presidente della Federazione Regionale Lombarda il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza sopra richiesta, la votazione sarà ripetuta nel corso della stessa Assemblea per scegliere tra i due candidati che avevano ricevuto il maggior numero di voti.

16.5) La Commissione Elettorale compila il verbale dell'elezione che, unitamente alle schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni alla Federazione Nazionale dove viene verificata la regolarità dell'elezione.

In caso di irregolarità, il Presidente della Federazione Nazionale annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.


Entro trenta giorni dalla comunicazione il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

16.6) Non è eleggibile a Presidente della Federazione Regionale Lombarda un "ordinato in sacris". Nel caso in cui il candidato sia Presidente di un Consiglio Centrale o di un'Opera Speciale, o abbia incarichi di carattere politico, dovrà sospendersi dalle funzioni che svolge al momento della candidatura e alle stesse in caso di elezione. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente della Federazione Regionale Lombarda dovrà dimettersi.

16.7) Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione Regionale Lombarda e:

- a. compie tutti gli atti giuridici e amministrativi derivanti dalla carica;
- b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- c. vigila sull'osservanza delle norme dello statuto;
- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- e. in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea e del Comitato Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva dell'organo stesso;
- f. autorizza il rimborso delle spese in conformità a quanto previsto all'art. 11;
- g. verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Patrizia

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Della Valle'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and a cross, surrounded by the text 'FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA' and 'CONSIGLIO CENTRALE'.

- h. esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali dei Consigli Centrali aderenti alla Federazione Regionale Lombarda;
 - i. rappresenta legalmente la Federazione Regionale Lombarda nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - j. nomina il Consigliere Spirituale in accordo con la competente autorità religiosa;
 - k. visita personalmente o tramite un proprio delegato i Consigli Centrali aderenti, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
 - l. tiene rapporti, anche tramite incaricati, con la Conferenza Episcopale Italiana ed organismi di coordinamento o di rappresentanza del mondo del volontariato.
- Il Presidente può nominare collaboratori con funzioni specifiche.

Art. 17 COMITATO DIRETTIVO

17.1) La Federazione Regionale Lombarda è amministrata da un Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo oltre che dal Presidente è composto da quattro a otto membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e dal Delegato Regionale Giovani. Il numero dei componenti il Comitato Direttivo compreso il Presidente deve in ogni caso essere dispari.

17.2) I membri del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto per il Presidente, sono sempre rieleggibili.

17.3) Il Comitato Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente della Federazione Regionale Lombarda almeno 6 volte all'anno o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui il presente statuto prescriva maggioranze diverse.

La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prevede il presente statuto o lo richieda un terzo dei suoi membri.

17.4) Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. decidere sulle domande di adesione alla Federazione Regionale Lombarda;
- b. dichiarare la perdita della qualità di socio;

- c. determinare il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- d. decidere di agire e di resistere in giudizio;
- e. deliberare la stipula di convenzioni tra la Federazione Regionale Lombarda e gli Enti pubblici e privati;
- f. promuovere attività di formazione;
- g. promuovere convegni, giornate di studio o di spiritualità, campagne di sensibilizzazione o di raccolta fondi;
- h. curare la pubblicazione di libri, opuscoli, sussidi audiovisivi coerenti con le finalità della Federazione Regionale;
- i. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate all'art. 5.2), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto allo stesso, nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- j. eleggere i membri della propria Commissione Elettorale, come previsto all'art. 16.3;
- j. predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi, corredati dalle relazioni del Presidente e del Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- k. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l. proporre idee, predisporre progetti da sottoporre al Comitato Direttivo o all'Assemblea;
- m. deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilisce le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze della Federazione Regionale Lombarda;
- n. decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o. accettare eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p. compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità della Federazione Regionale Lombarda.

17.5) Il membro del Comitato Direttivo che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo sarà dichiarato decaduto dallo stesso. Il membro del Comitato Direttivo che tenga un comportamento incompatibile con le sue funzioni e/o le finalità della Federazione Regionale Lombarda, potrà essere escluso dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei restanti componenti.

Autentiche

The image shows the official seal of the Federazione Regionale Lombarda, which is circular and contains the text 'FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA' and 'ANNO 1950 IN MILANO'. Below the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Tale decisione dovrà essere sottoposta a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva.

Art. 18 VICEPRESIDENTE

18.1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

18.2) Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che non gli permettono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni in cui verrà rinnovato l'intero Comitato Direttivo.

Art. 19 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Federazione Regionale Lombarda, nei modi deliberati dal Comitato Direttivo.

Art. 20 SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali della Federazione Regionale Lombarda.

Annota le generalità complete dei Soci, la data di adesione e di cessazione di appartenenza alla Società, provvede alla tenuta dell'Archivio.

Egli coadiuva il Presidente e il Comitato Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Federazione Regionale Lombarda.

Art. 21 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

21.1) Alla scadenza del mandato, se la Commissione Elettorale della Federazione Regionale Lombarda non ha richiesto ed ottenuto una autorizzazione alla proroga del mandato stesso alla Federazione Nazionale o provveduto alle elezioni, il Presidente decade dalla carica e sarà sostituito dal Vice Presidente.

21.2) Il Presidente della Federazione Regionale Lombarda può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che

ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei Soci.

21.3) L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un Socio della Federazione Regionale Lombarda e posta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

21.4) In caso di morte, assenza, impedimento, rimozione e decadenza per scadenza del mandato, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere entro due mesi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO

Tutti i membri del Comitato Direttivo, diversi dal Presidente, possono essere cautelativamente sospesi dal proprio incarico dal Presidente della Federazione Regionale Lombarda e successivamente rimossi con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci. In tale ipotesi l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto per la durata residua del mandato.

In caso di decesso, dimissioni, sospensione e decadenza di uno dei membri del Comitato Direttivo, diversi dal Presidente, subentrerà il primo tra i candidati non eletti. In mancanza l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 23 ORGANO DI CONTROLLO


L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, rinnovabili.

L'Organo di Controllo eleggerà al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 CONSIGLIERE SPIRITUALE

La Federazione Regionale Lombarda deve essere assistita da un Consigliere Spirituale Regionale, opportunamente scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in accordo con la competente autorità religiosa.



Il Consigliere Spirituale Regionale annunciando la Parola e celebrando l'Eucarestia custodisce e promuove la comunione all'interno della Federazione Regionale Lombarda.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Consigliere Spirituale Regionale ha anche il compito di promuovere, a livello regionale, incontri spirituali dei Consiglieri Spirituali delle varie Associazioni Consiglio Centrale aderenti alla Federazione Regionale Lombarda.

Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Art. 25 DELEGATO REGIONALE GIOVANI

25.1) Il Delegato Regionale Giovani è eletto a scrutinio segreto tra i giovani vincenziani di età inferiore ai trentacinque anni appartenenti ai Consigli Centrali soci.

25.2) Il Delegato Regionale Giovani permane in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.

25.3) L'elezione del Delegato Regionale Giovani si svolgerà secondo le seguenti modalità. Con adeguato anticipo, il Comitato Direttivo nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempo e modi della votazione.

Il voto avverrà nel corso di una riunione appositamente convocata. Risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. La Commissione Elettorale compila il verbale di elezione e lo trasmette Federazione Regionale Lombarda.

25.4) Il Delegato Regionale Giovani fa parte del Comitato Direttivo e provvede a:

1. coordinare, rappresentare i giovani soci dei consigli centrali aderenti alla Federazione Regionale Lombarda;
2. promuovere periodici incontri atti alla divulgazione delle linee nazionali ed al coordinamento delle realtà locali.

25.5) Qualora non sia stato possibile eleggere il Delegato Regionali Giovani, il Presidente Regionale, sentito il parere del Comitato Direttivo, nomina un

“incaricato giovani” di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni con i compiti sopra specificati.

Art. 26 ESTINZIONE E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA

Lo scioglimento della Federazione Regionale Lombarda è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta della legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente statuto ha ricevuto l'approvazione preventiva del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale ai sensi dell'art. 27 punto 4 dello Statuto di quest'ultima. Il suo contenuto deriva dalla “Regle” e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

Art. 28 RISPETTO DELLE LEGGI

La Federazione Regionale Lombarda è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Federazione Italia Sociale

